



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 708
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 3 dicembre 2012

INDICE**Commissioni permanenti**10^a - Industria, commercio, turismo:*Plenaria (notturna)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-Diritti e libertà: Misto-DL; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Lunedì 3 dicembre 2012

Plenaria

354^a Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti e Vari, il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e per i trasporti Improta e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 22,30.

IN SEDE REFERENTE

(3533) Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il presidente CURSI comunica che sono pervenuti subemendamenti agli emendamenti 11.500, 16.500, 16.0.500, 16.0.600, 17.500, 18.500 e 34.2000, pubblicati in allegato al resoconto.

Si passa all'esame e alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.1 (identico al 36.2), 36.6 (identico agli emendamenti 36.7, 36.8 e 36.9), 36.27 (identico al 36.28), 36.33 (identico al 36.34), 36.43, 36.44 (identico al 36.45), 36.46, 36.52 (identico al 36.53), 36.57 (identico al 36.77), 36.64 (identico agli emendamenti 36.72 e 36.75), 36.67 e

36.0.30. Esprime invece parere contrario sui restanti emendamenti, ad eccezione di quelli improponibili o inammissibili.

Il sottosegretario VARI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Il PRESIDENTE ricorda che sono state presentate riformulazioni in un testo 2 degli emendamenti 36.14, 36.17, 36.23 e 36.70 su cui la 5^a Commissione non si è ancora espressa. Propone altresì di accantonare, oltre alle suddette riformulazioni, anche gli emendamenti 36.79 e 36.81, identici tra loro. Segnala infine che gli emendamenti 36.0.1, 36.0.15 e 36.0.39 devono intendersi assorbiti dalla riformulazione dell'articolo 33. Comunica poi che l'emendamento 36.0.32 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno n. 20, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, con separate e distinte votazioni, risultano accolti gli emendamenti 36.1 (identico al 36.2), 36.6 (identico agli emendamenti 36.7, 36.8 e 36.9), 36.27 (identico al 36.28), 36.33 (identico al 36.34).

La Commissione, con distinte votazioni, respinge invece gli emendamenti 36.3, 36.4 (identico al 36.5), 36.21 e 36.25 (identico al 36.26).

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) interviene per dichiarazione di voto sull'emendamento 36.38, segnalando l'esigenza di modificare l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, che ha causato danni indicibili al settore agricolo imponendo un'eccessiva rigidità, a fronte di una condizione di partenza indubbiamente più flessibile. Invita poi a tener conto delle specificità del settore, legate al ciclo biologico, lamentando che fino ad ora siano state perse notevoli quantità di mercato.

Raccomanda altresì l'approvazione dell'emendamento 36.39 che esclude dall'applicazione del predetto articolo 62 i contratti con l'estero.

Il relatore BUBBICO (*PD*) giudica ineccepibili le argomentazioni testé esposte, riconoscendo che l'articolo 62 summenzionato ha prodotto effetti negativi. Sarebbe opportuno, quindi, a suo avviso addirittura l'abrogazione dell'articolo che potrebbe avvenire nell'ambito del recepimento della direttiva comunitaria interente le transazioni finanziarie. Suggerisce perciò di trasformare la proposta emendativa in un ordine del giorno affinché il Governo si impegni a dar seguito a tale volontà del Parlamento.

Il senatore ANDRIA (*PD*) dichiara di sottoscrivere l'emendamento 36.38, condividendo le considerazioni della senatrice Allegrini circa la necessità di un correttivo.

Il senatore D'ALÌ (*PdL*) ritiene che la proposta del relatore confligga con la reale tempistica a disposizione per modificare la legislazione vi-

gente prima della conclusione della legislatura. Anziché rimandare perciò l'abrogazione ad un futuro atto di recepimento di norme comunitarie, sollecita l'approvazione dell'emendamento in questione.

Il senatore GARRAFFA (*PD*) concorda con l'ipotesi descritta dal relatore Bubbico.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) prende brevemente la parola per segnalare il tema del contenzioso connesso al pagamento delle multe, proponendo quanto meno uno slittamento dei termini per l'applicazione delle sanzioni. Insiste peraltro sulla votazione delle proposte emendative a sua firma.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) condivide il tema evidenziato a nome del suo Gruppo parlamentare.

Il sottosegretario VARI manifesta perplessità sulla reale possibilità di far fronte ai problemi del settore agricolo attraverso la proposta emendativa in questione. Manifesta invece disponibilità a valutare diverse soluzioni nell'ambito del recepimento della direttiva europea sulle transazioni commerciali. Si rimette tuttavia alla Commissione.

La relatrice VICARI (*PdL*) fa presente che la posizione del Governo sull'argomento non è stata sempre univoca. Propone pertanto di accantonare temporaneamente gli emendamenti 36.38 e 36.39.

Conviene la Commissione.

In esito a separate e distinte votazioni, la Commissione accoglie gli emendamenti 36.43, 36.44 (identico al 36.45), 36.46, 36.52 (identico al 36.53), 36.64 (identico agli emendamenti 36.72 e 36.75) e 36.67. Risultano invece respinti gli emendamenti 36.40, 36.55, 36.63, 36.68, 36.69, 36.74, 36.78, 36.85, 36.86, 36.87, 36.0.3, 36.0.5, 36.0.6, 36.0.7, 36.0.8, 36.0.9, 36.0.10, 36.0.11, 36.0.12, 36.0.13, 36.0.16, 36.0.18, 36.0.19, 36.0.20, 36.0.21.

La senatrice FIORONI (*PD*) raccomanda l'approvazione del 36.0.22 che interviene nuovamente sull'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012. In proposito ribadisce la simmetria contrattuale in cui si sono trovati gli operatori del comparto agroalimentare, stigmatizzando i danni causati anche ai settori del commercio e della ristorazione. Tiene peraltro a precisare che le norme comunitarie stabilivano la possibilità per le parti di derogare ai termini fissati dal legislatore, in ossequio al principio della libertà contrattuale. Sottolinea poi che l'emendamento è finalizzato ad eliminare la sanzione della nullità del contratto in mancanza di forma scritta che, in questo tipo di transazioni commerciali, crea notevoli incertezze. Fuga peraltro il dubbio che vi siano interessi di parte sottesi alla proposta

emendativa la quale è invece volta a riequilibrare la situazione difficile in cui versa il comparto.

Il relatore BUBBICO (*PD*) ritiene che le questioni sollevate dalla senatrice Fioroni circa l'emendamento 36.0.22 siano connesse all'emendamento 36.38 poc'anzi accantonato. Per giungere ad una mediazione propone alla senatrice Allegrini di riformulare il 36.38 in un testo 2, sopprimendo le parole «per dotarsi di beni necessari a realizzare il ciclo biologico della propria azienda», onde ampliarne la portata.

La relatrice VICARI (*PdL*) concorda con il relatore Bubbico circa il 36.38.

La senatrice ALLEGRINI (*PdL*) accoglie la proposta e riformula l'emendamento 36.38 in un testo 2, pubblicato in allegato al presente resoconto. Ritira invece il 36.39.

I senatori ANDRIA (*PD*) e TOMASELLI (*PD*) aggiungono la propria firma all'emendamento 36.38 (testo 2) che, su proposta del PRESIDENTE, resta accantonato unitamente al 36.0.22.

Con distinte votazioni risultano quindi respinti gli emendamenti 36.0.23, 36.0.40, 36.0.43, 36.0.45, 36.0.46, 36.0.47, 36.0.49, 36.0.52, 36.0.53, 36.0.54, 36.0.55, 36.0.56, 36.0.57, 36.0.58, 36.0.60 e 36.0.63, mentre è accolto l'emendamento 36.0.30.

Il senatore ANDRIA (*PD*) invita a riconsiderare le ammissibilità pronunciate sugli emendamenti 36.0.26 e 36.0.27.

Si passa alle votazioni riferite agli emendamenti all'articolo 37.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.4, 37.5, 37.6, 37.13 a condizione che venga riformulato inserendo un richiamo alle Regioni dell'obiettivo convergenza, 37.18 e 37.0.15. Sui restanti emendamenti il parere è contrario.

Il sottosegretario VARI esprime un avviso conforme a quello del relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 37.0.25 è stato trasformato nell'emendamento 34.0.500 su cui non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Propone perciò di accantonare tale proposta unitamente alla 37.0.72 (testo 2).

Conviene la Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.1, 37.2, 37.3, mentre approva il 37.4, il 37.5 e il 37.6. È altresì respinto l'emendamento 37.7 (identico al 37.8).

Il senatore TOMASELLI (*PD*) ritira il 37.9.

Posti separatamente in votazione, sono quindi respinti gli emendamenti 37.10, 37.11 e 37.12.

Il senatore GHIGO (*PdL*) accoglie l'invito del relatore e riformula l'emendamento 37.13 in un testo 2 pubblicato in allegato, che risulta accolto dalla Commissione.

In esito a separate e successive votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 37.14, 37.15, 37.19 e 37.0.34, mentre l'emendamento 37.18 è approvato.

Il senatore ANDRIA (*PD*) chiede di riconsiderare l'inammissibilità pronunciata sul 37.0.1.

Il senatore SANGALLI (*PD*) domanda le ragioni della improponibilità del 37.0.2, identico al 37.0.3, sottolineando che la proposta mira a proteggere l'industria italiana.

Il relatore BUBBICO (*PD*) riconosce di aver sottovalutato la portata degli emendamenti citati che limitano l'applicazione della normativa vigente solo alle bevande di fantasia, onde evitare confusione per i consumatori e non riguardano la percentuale di frutta in esse contenuta.

Si riallaccia a tali considerazioni anche il senatore GHIGO (*PdL*), che invita il Presidente a riconsiderare la pronuncia di improponibilità.

Il PRESIDENTE conferma che gli emendamenti summenzionati risultano estranei all'oggetto del provvedimento.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) sollecita i relatori a rivedere il parere favorevole espresso sull'emendamento 37.0.15 che introduce una norma *ad personam*.

La relatrice VICARI (*PdL*) modifica il parere espresso in precedenza, manifestando un orientamento contrario.

Il sottosegretario VARI mantiene invece un parere favorevole.

La Commissione conviene quindi di accantonare il 37.0.15.

Si passa quindi all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 38.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime un parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione di quelle già dichiarate improponibili o inammissibili.

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 38.4 e 38.18 che propone di accantonare in attesa del parere della Commissione bilancio.

Conviene la Commissione.

Con separate votazioni, risultano quindi respinti gli emendamenti 38.6, 38.7, 38.8, 38.9 (testo 2), 38.11 e 38.12.

La seduta, sospesa alle ore 00,05, riprende alle ore 1,35.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33.

La senatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 33.19, 33.20, 33.31, 33.32, gli identici 33.36, 33.37, 33.38, gli identici 33.39, 33.40, 33.41, 33.49, 33.50, mentre il parere è contrario su tutti i restanti emendamenti, ad esclusione di quelli dichiarati inammissibili.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme alla relatrice.

Con distinte votazioni sono approvati gli emendamenti 33.19, 33.20, 33.31, 33.32. Vengono posti congiuntamente in votazione gli identici 33.36, 33.37, 33.38, che sono approvati, nonché gli identici 33.39, 33.40 e 33.41, che sono anch'essi approvati. Con distinte votazioni sono quindi approvati gli emendamenti 33.49 e 33.50.

Con riferimento agli emendamenti accantonati all'articolo 36, la senatrice FIORONI (*PD*) dichiara di mantenere il testo originario del 36.0.22.

Posti separatamente in votazione, risultano accolti gli emendamenti 36.38 (testo 2) e 36.0.22.

L'emendamento 37.0.15, precedentemente accantonato, decade per assenza del proponente.

Il presidente CURSI informa che la Commissione bilancio, in ordine ai restanti emendamenti, ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 11.500, 16.500, 16.0.500, 16.0.600, 17.500, 18.500, 34.2500, 34.5000, 34.2000, 34.8, 34.117, 34.0.22, 34.12, 34.13, 34.19, 34.20, 34.27, 34.28, 34.55, 34.133, 34.257, 34.258, 34.269, 34.0.2, 34.0.10, 34.0.43, 34.0.67, 34.0.45, 34.0.69, 34.0.56, 34.29, 34.31, 34.81, 34.82, 34.106, 34.116, 34.118, 34.124,

34.130, 34.131, 34.132, 34.122, 34.136, 34.204, 34.216, 34.248, 34.266, 34.0.11, 34.0.13, 34.0.20, 34.0.25, 34.0.79, 34.0.26, 34.0.27, 34.0.29, 34.0.46, 34.0.62, 34.35, 34.42, 34.50, 34.58, 34.59, 34.60, 34.61, 34.62, 34.63, 34.78, 34.85, 34.102, 34.93, 34.94, 34.99, 34.125, 34.135, 34.205, 34.206, 34.220, 34.222, 34.237, 34.238, 34.240, 34.253, 34.277, 34.261, 34.262, 34.281, 34.281, 34.283, 34.284, 34.0.3, 34.0.4, 34.0.30, 34.0.52, 34.0.66, 34.103, 34.47, 34.67 (testo 2), 34.151, 34.152, 34.153, 34.154, 34.167, 34.171, 34.172, 34.208, 34.209, 34.210, 34.272, 34.286, 34.276, 34.51, 34.263, 34.0.9, 34.121, 34.123, 34.128, 34.155, 34.156, 34.157, 34.158, 34.159, 34.160, 34.162, 34.163, 34.165, 34.166, 34.168, 34.232, 34.0.16 (testo 2), 33.0.3, 33.0.2, 33.0.79, 28.0.1, 36.38, 36.0.32, 30.7, 8.100/3, 9.0.100 (testo 2)/10, 11.200, 2.200, 9.100/2, 9.0.100/5, 9.0.100 (testo 2)/7, 9.0.100 (testo 2)/8, 9.0.100 (testo 2)/9, 9.0.100 (testo 2)/11, 33.100/9, 33.100/22, 33.100/23, 33.100/24, 33.100/25, 33.100/26, 33.100/27, 33.100/28, 33.100/29, 33.100/31, 35.100, 4.8 (testo 2), 4.9 (testo 2), 8.22 (testo 2), 8.24 (testo 2), 10.7 (testo 2), 10.8 (testo 2), 10.9 (testo 2), 34.105 (testo 2), 34.107 (testo 2), 8.28 (testo 2), 8.30 (testo 2), 8.0.1 (testo 2), 8.0.2 (testo 2), 8.0.3 (testo 4), 12.0.3 (testo 2), 16.0.2 (testo 2), 18.0.2 (testo 2), 23.0.7 (testo 2), 33.0.4 (testo 2), 34.117 (testo 2 e 4), 34.124 (testo 2), 34.130 (testo 2), 34.206 (testo 2), 34.275 (testo 2), 8.0.6, 34.0.33 (testo 2), 34.0.68 (testo 2), 38.9 (testo 2), 37.0.35 (testo 2), 34.19 (testo 2), 5.0.3 (testo 2), 37.0.26 (testo 2), 34.0.25 (testo 2), 1.17 (testo 2) e 1.20 (testo 2). In merito all'emendamento 34.1000 il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per quanto riguarda i commi 3, 4, 5, 6, 17, 18, 21, 25, 26, 35, 39, 42, 44, 45, 46, 69, 71, 9, 15, 16, 19, 20, 36, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 27, 33, 75, 84, 40, 52, 59, 60, 64 e 65.

In merito ai subemendamenti riferiti all'emendamento 34.1000, la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 34.1000/3, 34.1000/5, 34.1000/8, 34.1000/10, 34.1000/11, 34.1000/12, 34.1000/25, 34.1000/26, 34.1000/37, 34.1000/38, 34.1000/39, 34.1000/40, 34.1000/41, 34.1000/42, 34.1000/43, 34.1000/44, 34.1000/45, 34.1000/46, 34.1000/53, 34.1000/63, 34.1000/64, 34.1000/65, 34.1000/66, 34.1000/76, 34.1000/4, 34.1000/6, 34.1000/47, 34.1000/7, 34.1000/14, 34.1000/18, 34.1000/15, 34.1000/68, 34.1000/71 e 34.1000/51.

Rispetto ai subemendamenti riferiti all'emendamento 34.0.100, il parere è di contrarietà, ai sensi della medesima norma costituzionale, per ciò che riguarda le proposte 34.0.100/3, 34.0.100/4, 34.0.100/5, 34.0.100/13, 34.0.100/32, 34.0.100/17, 34.0.100/20, 34.0.100/25 e 34.0.100/37.

Propone quindi di sospendere la seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 1,50, riprende alle ore 3,45.

Si passa all'esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento dei relatori 34.1000.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere favorevole sul subemendamento 34.1000/2 e sugli identici subemendamenti 34.1000/17, 34.1000/67 e 34.1000/72. Esprime altresì parere favorevole sugli identici subemendamenti 34.1000/19 e 34.1000/20, nonché sui subemendamenti 34.1000/27, 34.1000/55 (testo 2), 34.1000/73 (testo 2). Esprime infine parere favorevole sul subemendamento 34.1000/74, a condizione che esso sia riformulato in maniera tale da soddisfare le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Il senatore GHIGO (*PdL*) presenta il subemendamento 34.1000/74 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, che recepisce le indicazioni formulate dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello del relatore.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) si sofferma sul tema dell'Arsenale di Venezia, affrontato nell'emendamento 34.1000 dei relatori, al comma 6, nonché nel subemendamento 34.1000/2. Nel rilevare criticamente come il predetto comma 6 abbia ricevuto il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, da parte della 5^a Commissione, a differenza del subemendamento 34.1000/2, stigmatizza il fallimento della mediazione raggiunta attraverso il testo dei relatori. Paventa poi il rischio di minare le fondamenta della gestione e del completamento della più grande opera idraulica del mondo rappresentata dal MOSE. Reputa altresì assai grave il conflitto di interessi che si potrebbe registrare. E segnala anche che il testo presentato dai relatori presenta maggiori vantaggi per il comune di Venezia, rispetto all'attuale testo del decreto-legge.

Dichiara inoltre di non condividere il subemendamento 34.1000/2 che è assai lontano dall'esigenza di tutela della parte logistica del MOSE. Lamenta altresì la costantemente opposizione, a livello ideologico, da parte di alcune forze politiche, a tale opera. Afferma poi che la proposta rischia di mettere in crisi l'equilibrio logistico, tecnico e finanziario del sistema MOSE, raggiunto a fatica dall'Esecutivo. Invoca dunque un atto di responsabilità e sollecita l'accantonamento del subemendamento 34.1000/2 e del relativo emendamento 34.1000.

Il senatore CAGNIN (*LNP*) si dichiara d'accordo con la senatrice Bonfrisco.

Il sottosegretario IMPROTA fa notare che il Governo ha tentato una mediazione che tuttavia è fallita a causa del parere contrario espresso dalla 5^a Commissione sul comma 6 dell'emendamento 34.1000. Afferma dunque di assumersi la responsabilità di una gestione non efficace della vi-

ceda, rivendicando tuttavia l'impegno per promuovere una soluzione adeguata. Fa presente infine che l'Esecutivo tiene alla conclusione dell'esame in Commissione, onde giungere in Aula con un testo su cui si è registrata una convergenza.

La relatrice VICARI (*PdL*) si interroga sulle ragioni che hanno indotto la 5^a Commissione a diversificare il proprio parere tra il subemendamento 34.1000/2 e il comma 6 del 34.1000.

Riprendendo brevemente la parola, la senatrice BONFRISCO (*PdL*) chiede nuovamente un accantonamento onde favorire un approfondimento ulteriore da parte della Commissione bilancio.

Il relatore BUBBICO (*PD*) mette in guardia dall'eventualità di una revisione del parere della 5^a Commissione, che potrebbe investire numerose proposte emendative. Invita del resto a esaminare più analiticamente il subemendamento 34.1000/2, negando presunti conflitti di interessi, tenuto conto che il procedimento garantisce tutti i soggetti coinvolti. Quanto all'ipotesi di un accantonamento, manifesta un avviso favorevole solo a condizione che laddove non si addivenga ad un testo condiviso, si mantengano le proposte attualmente all'esame.

La Commissione conviene pertanto di accantonare il subemendamento 34.1000/2.

Il sottosegretario DE VINCENTI segnala che, contrariamente a quanto affermato in precedenza, il parere del Governo è contrario sui subemendamenti 34.1000/19, 34.1000/20 e 34.1000/23. Quest'ultimo è volto infatti a sopprimere il comma 41 dell'emendamento 34.1000, contenente l'importante principio dell'organizzazione a rete dei servizi pubblici locali, chiarendo che esso riguarda anche il settore dei rifiuti urbani. Gli identici subemendamenti 34.1000/19 e 34.1000/20 potrebbero creare problemi di politica industriale, in quanto vietano alle società quotate in mercati regolamentati e affidatarie dirette di servizi pubblici locali l'acquisizione della gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, così ponendo ostacoli alla crescita e al rafforzamento di tali soggetti.

Rileva inoltre una incongruenza nel testo dell'emendamento 34.1000, in quanto la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul comma 35 di tale emendamento, mentre non ha formulato osservazioni sul comma 37 che rinvia al suddetto comma 35. Sarebbe quindi opportuno chiarire che il parere contrario della 5^a Commissione riguarda esclusivamente il secondo periodo del comma 35, senza inficiare il primo periodo al quale il comma 37 fa rinvio.

La relatrice VICARI (*PdL*), anche a nome del correlatore Bubbico, modifica il proprio parere ed esprime un orientamento contrario sui subemendamenti 34.1000/19, identico al 34.1000/20, e 34.1000/23.

Vengono posti congiuntamente in votazione gli identici subemendamenti 34.1000/17, 34.1000/67 e 34.1000/72, che vengono approvati, mentre il subemendamento 34.1000/27 risulta assorbito.

Con distinte votazioni vengono inoltre approvati i subemendamenti 34.1000/55 (testo 2), 34.1000/73 (testo 2) e 34.1000/74 (testo 2). Tutti i restanti subemendamenti all'emendamento 34.1000 sono respinti, ad eccezione di quelli dichiarati inammissibili e dei subemendamenti 34.1000/59 e 34.1000/60, la cui votazione risulta preclusa a seguito del parere reso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 34.1000.

Il senatore ANDRIA (*PD*) chiarisce le motivazioni che hanno giustificato la presentazione del subemendamento 34.1000/69, finalizzato ad eliminare doppi oneri per le compagnie assicuratrici tali da ripercuotersi sull'utenza.

Il presidente CURSI fa notare che il tema è stato già trattato in precedenza.

L'emendamento 34.1000 è accantonato.

La seduta, sospesa alle ore 4,20, riprende alle ore 5.

Si passa all'esame di tutti gli emendamenti fino ad ora accantonati.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sul subemendamento 1.100/1 e parere contrario sui subemendamenti 1.100/2 e 1.100/3.

Con distinte votazioni, la Commissione approva il subemendamento 1.100/1, mentre respinge i subemendamenti 1.100/2 e 1.100/3.

La Commissione, previo parere favorevole del sottosegretario IMPROTA, approva l'emendamento 1.100 dei relatori, risultando così preclusa la votazione delle proposte da 1.1 a 1.7.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime quindi parere favorevole sulle proposte 1.9, 1.11, 1.21, sulla quale vi è una proposta di riformulazione, 1.22, 1.23 e 1.26. Invita invece al ritiro, ai fini della presentazione di un apposito ordine del giorno, delle proposte 1.8, 1.12 e 1.0.2. Esprime infine parere contrario sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 1, ad eccezione di quelle dichiarate inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

I presentatori ritirano quindi le proposte 1.8, 1.12 e 1.0.2, preannunciando la presentazione di altrettanti ordini del giorno.

La Commissione con distinte votazioni approva quindi gli emendamenti 1.9, 1.11, 1.21 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta, 1.22, 1.23 e 1.26.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sulle identiche proposte 2.2 e 2.9, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 e 2.4, nonché sull'emendamento 2.0.1, precedentemente numerato come 2.10. Esprime invece parere contrario su tutte le restanti proposte non dichiarate inammissibili.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere favorevole sull'emendamento 2.100 dei relatori e parere conforme a quello della relatrice su tutte le altre proposte.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 2.2 e 2.9, nonché le proposte 2.3, 2.100, 2.5, 2.6, 2.7, 2.4 e 2.0.1 (già 2.10). Respinge quindi tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 2.

Si passa all'esame della proposta 4.10 (testo 2) che, previo parere favorevole della RELATRICE e del Governo, è approvata.

Previo parere favorevole del sottosegretario IMPROTA sulla proposta 5.100, la Commissione approva l'emendamento 5.100. Approva altresì, previo parere favorevole della RELATRICE e del sottosegretario IMPROTA, gli emendamenti 5.8 (testo 3) e 5.10 (testo 2), mentre respinge la proposta 5.0.2 (testo 2), sulla quale la relatrice e il Governo avevano espresso parere contrario.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sui subemendamenti 8.100/1, 8.100/2, mentre il parere è contrario sul subemendamento 8.100/3.

Con il parere conforme del rappresentante del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, accoglie i subemendamenti 8.100/1 e 8.100/2, mentre respinge il subemendamento 8.100/3.

Previo parere favorevole del sottosegretario IMPROTA, la Commissione approva quindi l'emendamento 8.100 come subemendato, risultando così precluse le proposte da 8.5 a 8.9.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori 9.200 e 9.100.

La relatrice VICARI (*PdL*) presenta l'emendamento 9.0.100 (testo 3), sul quale il parere del rappresentante del Governo è favorevole.

La relatrice esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 9.35, sugli identici 9.16 e 9.17, sull'emendamento 9.18, sulla proposta 9.19, a condizione che venga riformulata, sugli emendamenti 9.26, 9.27, 9.28 e 9.32. Esprime, invece, parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 9, ad eccezione di quelle dichiarate inammissibili, nonché su tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 9.0.100 (testo 2).

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte 9.35, 9.200 e 9.100, risultando così precluse le proposte da 9.3 a 9.5. Approva altresì gli identici emendamenti 9.16 e 9.17, nonché gli emendamenti 9.18 e 9.19 (testo 2). Approva altresì la proposte 9.25, 9.26 nonché le identiche 9.27 e 9.28 e l'emendamento 9.32. Dopo aver respinto, con distinte votazioni, tutti i subemendamenti presentati all'emendamento dei relatori 9.0.100 (testo 2), approva la proposta 9.0.100 (testo 3), mentre respinge tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 9.

La relatrice VICARI (*PdL*) presenta l'emendamento 11.100 (testo 3) che, previo parere favorevole del sottosegretario IMPROTA, è approvato, risultando così precluse le proposte da 11.1 a 11.22.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime quindi parere favorevole sulle proposte 11.24, sulle identiche 11.25 e 11.26, sull'emendamento 11.40, 11.60, 11.61, 11.62 (testo 2), 11.66, 11.67, 11.70 e 11.0.2. Esprime invece parere contrario su tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11 su cui non è stata dichiarata l'inammissibilità.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello della relatrice.

La senatrice ARMATO (*PD*) ritira l'emendamento 11.69 (testo 2).

La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte 11.24, le identiche 11.25 e 11.26, gli emendamenti 11.40, 11.60, 11.61, 11.62 (testo 2), 11.66, 11.67, 11.70 e 11.0.2. Respinge, invece, tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 11.

Previo parere favorevole della relatrice VICARI (*PdL*) e del rappresentante del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte 12.1 (testo 2), 12.3 (testo 2), 12.5 (testo 2), 12.7 (testo 2), identica alla 12.8 (testo 2), 12.10, 12.17 (testo 2) e respinge tutte le restanti proposte emendative riferite all'articolo 12.

Previo parere favorevole della relatrice VICARI (*PdL*) e del rappresentante del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte 13.5 (testo 2), 13.6, 13.11 (testo 2), 13.12 (testo 2) e 13.16.

Previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, la Commissione approva quindi l'emendamento 14.0.1 (testo 2).

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso parere favorevole sulla proposta 18.100 dei relatori, la Commissione approva l'emendamento 18.100, mentre risulta ritirato l'emendamento 18.7.

Previo parere favorevole del relatore e del Governo, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 20.0.3, 23.0.10 (testo 2), 24.0.1 (testo 2), 25.13 (testo 2), 25.32 (testo 2), 25.49 (testo 2), 25.88 (testo 2), 27.0.1 (testo 2), 33.0.13 (testo 2), 33.0.34 (testo 2), 33.0.63, 34.0.500 (già 37.0.25), 34.0.100, 34.0.31 (testo 2), 34.0.44, 34.0.51 (testo 2), 34.0.72 (testo 2), 35.100 (testo 2), 36.14 (testo 2), 36.23 (testo 4), a cui aggiungono la propria firma il senatore Legnini e tutti i componenti del Gruppo parlamentare del Partito Democratico della 10^a Commissione, 36.17 (testo 2), 36.70 e 37.0.72.

Previo parere favorevole della relatrice e parere contrario del rappresentante del Governo, la Commissione approva l'emendamento 23.7.

Previo parere favorevole della relatrice, la Commissione approva altresì l'emendamento 33.500.

La Commissione conviene quindi sull'accantonamento delle proposte emendative 13.0.100, 34.0.200 (testo 2)/1, 34.0.200 (testo 2), 20.100, 34.1000, 34.1000/2, 38.4 (testo 2), 38.9 e 38.18 (testo 2). Respinge, invece, con distinte votazioni, previo parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, le proposte 18.4 (testo 2), 18.15 (testo 2), 18.17 (testo 2), 23.3 (testo 2) e 34.0.68 (testo 2), nonché tutti i restanti emendamenti presentati ad eccezione di quelli inammissibili e improponibili e di quelli che non erano stati precedentemente esaminati.

Risulta infine ritirato l'emendamento 34.0.16 (testo 4).

In attesa del parere della Commissione bilancio su alcuni degli emendamenti accantonati, il presidente CURSI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 7.30.

**EMENDAMENTI APPROVATI AL DISEGNO
DI LEGGE N. 3533
(al testo del decreto-legge)**

Art. 1.

1.100/1

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, dopo le parole «lo Stato», inserire le seguenti: «, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali».

1.100

I RELATORI

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Lo Stato promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze-digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile.»

1.9

DE SENA, VIMERCATI, VITA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate».

1.11

VITA, VIMERCATI, DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda Digitale Italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere».

1.21 (testo 2)

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 2, capoverso «Art. 10», lettera b), nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «innovazione tecnologica», inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.22

BELISARIO, BUGNANO

Al comma 2, capoverso «Art. 10», lettera b), nel comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «e gestione», con le seguenti: «gestione e supporto all'utilizzo».

1.23

SPADONI URBANI

Al comma 2, capoverso «Art. 10», lettera b), nel comma 3, all'ultimo periodo dopo le parole: «sono stabilite», aggiungere le seguenti: «entro sei mesi».

1.26

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e *3-bis*, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-*vicies ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interromperne l'emissione e la relativa continuità di esercizio.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis* del presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma *3-quinquies*.

3-quinquies. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a pari a 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».

Art. 2.**2.2**

VITA, VIMERCATI, DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 62», alla fine del primo comma aggiungere le seguenti parole: «Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche dell'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la Protezione dei dati personali».

2.9

GHIGO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Tale base di dati è sotto osta ad un *audit* di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche dell'articolo 51. I risultati dell'*audit* sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la Protezione dei dati personali».

2.3

BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 62», sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica. I comuni, inoltre, possono consentire anche mediante apposite convenzioni la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR».

2.100

I RELATORI

Al comma 1, capoverso «Art. 62», al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.»

2.5

GHIGO

Al comma 1, capoverso «Art. 62», nel comma 6 dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa» inserire le seguenti: «con l'Agenzia per l'Italia digitale e».

Conseguentemente alla lettera a) dopo le parole: «articolo 58», aggiungere le seguenti: «del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82».

2.6

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, cap. «Art. 62», nel comma 6, dopo le parole: «d'intesa», inserire le seguenti: «con la Conferenza Stato-Regioni, nonché».

2.7

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, cap. «Art. 62», nel comma 6, lettera b), dopo la parola: «decreto», inserire le seguenti: «, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;».

2.4

BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 62», nel comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al primo periodo sopprimere le parole: «, utilizzando il sistema di trasmissione di cui al decreto del Ministro della salute del 26 febbraio 2010»;

– dopo le parole: «delle finanze e il Ministro della salute» inserire le seguenti: «ne d'intesa con la Conferenza Stato – città, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

2.0.1 (già 2.10)

GHIGO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

L'Agenzia per l'Italia Digitale entro 90 giorni dalla conversione in legge del presente decreto predispone le regole tecniche per l'identificazione delle Basi di Dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli *standard* internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti».

Art. 4.**4.10 (testo 2)**

GHIGO

Al comma 4, dopo l'ultimo periodo, inserire il seguente: «L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della *performance* dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150».

Art. 5.**5.100**

I RELATORI

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «30 giugno 2013».

Conseguentemente, al comma 3, capoverso «Art. 6-bis», al punto 3, dopo le parole «alle pubbliche amministrazioni» aggiungere le seguenti: «ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi».

5.8 (testo 3)

SPADONI URBANI

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «per tre mesi» con le seguenti: «sino ad integrazione e comunque per quarantacinque giorni e trascorso tale periodo la domanda si intende non presentata».

5.10 (testo 2)

GHIGO

Al comma 3, capoverso «Art. 6-bis», sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. L'accesso all'INI-PEC è consentito a tutti i cittadini tramite sito Web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

5.11 (testo 2)

GHIGO

Al comma 3, capoverso «Art. 6-bis», nel comma 4, dopo le parole: «e dell'utilizzo razionale delle risorse,» inserire le seguenti: «sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale,».

Art. 8.**8.100/1**

Marco FILIPPI

Al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11».

8.100/2

IZZO

All'emendamento 8.100, sopprimere le parole da: «e salvo» alle parole: «n. 11,».

8.100

I RELATORI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore e salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione.»

8.12 (testo 3)

VIMERCATI, VITA

Al comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: «e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ».

Art. 9.**9.35**

SANNA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale»;

b) *al comma 1, capoverso, premettere alla lettera a)* le seguenti:

«0a) all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, dopo le parole "dispositivo di firma" sono inserite le seguenti: "elettronica qualificata o digitale";

0b) all'articolo 21, comma 2-bis, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli atti di cui all'articolo 1350, primo comma, n. 13, del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale."»;

c) *all'articolo 23-ter, sostituire il comma 5 con il seguente:* «5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo del presente comma sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi *software* eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità.»

9.200

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), le parole da: «Entro 120 giorni» *fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:* «Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito *web*, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso e i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo».

9.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 52», al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria».

9.16

FIORONI, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 68», nella lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche per finalità commerciali» aggiungere le seguenti: «, in formato disaggregato».

9.17

GHIGO, CASOLI, PARAVIA

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 68», nella lettera b), numero 1), dopo le parole: «anche per finalità commerciali» aggiungere le seguenti: «, in formato disaggregato».

9.18

GHIGO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 68», nella lettera b), numero 3), sostituire le parole: «può stabilire» con le seguenti: «deve stabilire».

9.19 (testo 2)

GHIGO

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 68», nella lettera b), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla Direttiva Europea sul riutilizzo dell'Informazione Pubblica (Dir. 2003/98/CE), recepita con decreto legislativo n. 36 del 2006».

9.25

GHIGO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 124 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la parola: "affissione" è sostituita dalla seguente: "pubblicazione"».

9.26

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della *performance* individuale dei dirigenti responsabili".

6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

9.27

VITA, VIMERCATI, DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al comma 7, dopo le parole: «l'anno corrente» aggiungere le seguenti: «e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge».

9.28

GHIGO

Al comma 7, dopo le parole «l'anno corrente» aggiungere le seguenti: «e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto-legge».

9.32

GHIGO

Al comma 9, sostituire le parole «comma 5» con le seguenti: «comma 7».

9.0.100 (testo 3)

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione)

1. All'articolo 68, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
software libero o a codice sorgente aperto;
c-bis) software fruibile in modalità *cloud computing*;
software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
software combinazione delle precedenti soluzioni.

2. A tal fine, le Pubbliche Amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al decreto legislativo n. 163/2006, effettueranno una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;

livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della Pubblica Amministrazione;

garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di *software* acquisito.

3. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 2, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a *software* liberi o a codice sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto.»

Art. 11.

11.100 (testo 3)

I RELATORI

All'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:

«a) Al comma 1, lettera a), al primo periodo, sostituire le parole: "2013-2014" con le seguenti: "2014-2015".

b) Dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-*bis*. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti;

4-*ter*. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 1, domanda alle regioni territorialmente competenti;

4-*quater*. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 1 e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento.

4-*quinqies*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, sui rispettivi bollettini ufficiali regionali.

4-*sexies*. Per le finalità di cui al presente articolo, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica.

4-*septies*. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'eshaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al venti per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto."»

Conseguentemente, al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «Per le scuole del primo ciclo detto obbligo decorre dall'anno scolastico 2014-2015.» con le seguenti: «L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della secondaria di secondo grado», e all'ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 5» con le seguenti: «all'articolo 11».

11.24

GHIGO

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «digitale» aggiungere le seguenti: «a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4».

11.25

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «digitale o mista» sostituire le parole da: «costituita da» fino alla fine del periodo con le seguenti: «costituita da: a) un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure b) da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto».

11.26

GHIGO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «digitale o mista» sostituire le parole da: «costituita da» fino alla fine del periodo con le seguenti: «costituita da: a) un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure b) da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto».

11.40

GHIGO

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente: «3-bis) dopo la lettera c)» inserire la seguente: «d) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche».

11.60

BEVILACQUA

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «è aggiunto il seguente:».

11.61

CAGNIN, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 3 sostituire le parole: «possono stipulare convenzioni» con le seguenti: «stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni».

11.62 (testo 2)

ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, MONGIELLO

Al comma 4, sostituire le parole: «al fine di avviare» con le seguenti: «al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti av-

viano» e dopo le parole: «complessi scolastici,» aggiungere la seguente: «e».

11.66

VIMERCATI, VITA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie».

11.67

VALDITARA, GERMONTANI

Aggiungere in fine il seguente comma:

«4-bis. All'articolo 15, comma 3, lettera c) del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, dopo le parole "dell'intera dotazione libraria" è aggiunto "necessaria"».

11.70

GHIGO

Al titolo della Sezione III, dopo la parola «istruzione», aggiungere le seguenti: «e la cultura digitale».

11.0.2

VITA, DE SENA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno)

1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de *minimis*, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili.

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015».

Art. 12.**12.1 (testo 2)**

GHIGO

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on-line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7».

12.3 (testo 2)

FIORONI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on-line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7».

12.5 (testo 2)

GRANAIOLA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo».

12.7 (testo 2)

FIORONI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera d) del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7».

12.8 (testo 2)

GHIGO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui alla lettera *d*) del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni *software* adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7».

12.10

GHIGO, TOMASSINI

Al comma 7, dopo le parole: «i contenuti del FSE» aggiungere le seguenti: «e i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che ne concorrono all'implementazione.».

12.17 (testo 2)

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO, PORETTI

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «e di altre patologie», inserire le seguenti: «, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tessutale.».

Art. 13.**13.5 (testo 2)**

GHIGO

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «su tutto il territorio nazionale» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le Asl e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie.».

13.6

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

Al comma 2 dopo il primo periodo aggiungere le seguenti parole:
«fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza.».

13.11 (testo 2)

GHIGO, TOMASSINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le revisioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento"».

13.12 (testo 2)

BASSOLI, BIONDELLI, BOSONE, COSENTINO, CHIAROMONTE, GRANAIOLA, Ignazio MARINO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 4 dell'articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono aggiunti i seguenti periodi: "Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento"».

13.16

GHIGO

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settem-

bre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati».

Art. 14.

14.0.1 (testo 2)

ADRAGNA, FINOCCHIARO, GASPARRI, RUTELLI, VIESPOLI, D'ALIA, BELISARIO, VIZZINI, BONFRISCO, BIANCONI, QUAGLIARIELLO, MALAN, INCOSTANTE, CASSON, CECCANTI, LANNUTTI, PAPANIA, FOLLINI, MARINI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente

«Art. 14-bis.

(Pubblicità dei lavori parlamentari)

1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico adotta gli opportuni provvedimenti».

Art. 18.

18.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera e), al numero 1) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il gestore è nominato dal giudice.».

Art. 20.**20.0.3**

POSSA

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile)

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato fino al 31 dicembre 2013, con oneri a carico del proprio bilancio, e in particolare con i fondi assegnati dal Dipartimento della protezione civile, ad avvalersi in continuità del personale ricercatore e tecnologo in servizio con contratto a tempo determinato anche oltre sessanta mesi, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica.».

Art. 23.**23.7**

GHIGO, CASOLI, PARAVIA, IZZO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008 può essere alimentato anche dalle risorse dell'Ente a valere sul contributo previsto dal decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 192, che rientra tra le spese di cui all'articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale.».

23.0.10 (testo 2)

BALDASSARRI, BARBOLINI, BONFRISCO, COSTA, FANTETTI, Paolo FRANCO, GERMONTANI, GHIGO, PEGORER, POLI BORTONE, SANGALLI, VIESPOLI, VACCARI, BRICOLO, SANTINI, GASPARRI, FINOCCHIARO, QUAGLIARIELLO, ZANDA, TANCREDI, D'ALIA, GALIOTO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento;

2) in deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo n. 153/1999 che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge";

3) dopo il comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente: "*5-bis.* Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta".

b) all'articolo 150-*bis.* dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"*2-bis.* Gli Statuti delle Banche Popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di 10, previsto dall'articolo 2.539, comma 1, del Codice Civile";

4) al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 126-*bis* comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135"; *b)* all'articolo 147-*ter*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine,

le seguenti parole: "per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'articolo 135".»

Art. 24.

24.0.1 (testo 2)

BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "*È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste.*";

I commi 2 e 2-bis sono soppressi».

Art. 25.

25.13 (testo 2)

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria dei soci;».

25.32 (testo 2)

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Al comma 2, lettera f), sostituire le parole: «esclusivo» con le seguenti «esclusivo o prevalente».

25.49 (testo 2)

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, PEGORER

Al comma 2 lettera h), numero 1, sostituire le parole: «30 per cento», con le seguenti: «20 per cento», e dopo le parole: «Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili.», aggiungere le seguenti: «Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.».

25.88 (testo 2)

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Al comma 7, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle Regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;».

Art. 27.**27.0.1 (testo 2)**

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati)

1. Alle *start-up* innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalità semplificate:

a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso

i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;

b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilito con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo.».

Art. 33.

33.19

BARBOLINI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'articolo 10 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "può avere ad oggetto" *sono inserite le seguenti:* "il credito di imposta di cui all'art. 33, comma 1 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 chiesto a rimborso e";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'art. 33, comma 1, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle Entrate entro 40 giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1".

2-ter. Per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 500 milioni di euro previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 3, la non sostenibilità del piano economico finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario. Con la medesima delibera di cui al comma 3 sono individuati i criteri e le modalità per l'accertamento, la determinazione e il monitoraggio dell'esenzione, nonché per la rideterminazione della misura in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario. La pre-

sente misura è riconosciuta in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

2-quater. La misura di cui al comma 5 è utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo non potranno superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto.

2-quinquies. Le misure di cui ai commi 1 e 5 sono utilizzate anche per le infrastrutture già aggiudicate, previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche, da realizzare con contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In tal caso non si applica quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1.

2-sexies. «Le disposizioni di cui all'art. 17, quinto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti del soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per la realizzazione di infrastrutture nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74 convertito con modificazioni con legge 1 agosto 2012 n. 122, di importo superiore ai 500 milioni di euro.

2-septies. Il contraente generale nei confronti del soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori per la realizzazione di infrastrutture, di importo superiore ai 500 milioni di euro di cui al comma precedente, nelle zone colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni di cui all'allegato 1 del D.L. 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni con legge 1 agosto 2012 n. 122, è ammesso al rimborso accelerato di cui all'art. 38-bis, comma 9 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del credito IV A generato in relazione alla realizzazione dell'infrastruttura.

2-octies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 31 gennaio 2013, sono stabiliti i termini e le condizioni di attuazione delle previsioni di cui ai commi 8 e 9».

33.20

VIMERCATI, VITA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese e ai cittadini, le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, sono riconosciute, altresì, a soggetti privati che partecipano, anche in associazione con altri soggetti privati, alla realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo delle reti NGN sul territorio nazionale, di importo inferiore a 500 milioni di euro predisposti da una apposita società di capitali costituita a tal fine dalla Cassa Depositi e prestiti, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge.

2-ter. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sono definite le condizioni, i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni fiscali ai soggetti di cui al comma 1, in relazione alla quota degli investimenti sostenuti per la realizzazione del progetto di sviluppo delle reti NGN predisposto dalla società di capitali di cui al medesimo comma 1. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 2-bis sono incrementate del 15 per cento qualora gli investimenti sostenuti dai soggetti privati siano relativi a progetti di sviluppo delle reti NGN nelle aree territoriali del mezzogiorno».

33.31

GHIGO, IZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società" sono aggiunte le seguenti: "operanti nella gestione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, alle società"».

33.32

GHIGO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Per

gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera".».

33.36

GRILLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole: "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211".».

33.37

BONFRISCO, Paolo FRANCO, LEGNINI, ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole: "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,"».

33.38

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, MONGIELLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo le parole "rete di trasmissione nazionale di energia elettrica", sono aggiunte le parole "alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211,"».

33.39

BONFRISCO, PAOLO FRANCO, LEGNINI, ZANETTA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare agli istituti finanziari delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto».

33.40

GRILLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare agli istituti finanziari delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto».

33.41

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, MONGIELLO

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le università, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, possono rilasciare agli istituti finanziari delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delegazione, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. Anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2011, n. 199, al pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti garantite da delegazione di pagamento, si provvede, alle scadenze prescritte, indipendentemente dal piano di rientro di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del citato decreto».

33.49

GHIGO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All'articolo 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, al comma 11 la parola: "affida" è sostituita dalle seguenti: "può affidare"».

33.50

PASSONI, CHITI, DELLA MONICA, MARCO FILIPPI, Vittoria FRANCO, GRANAIOLA, LIVI BACCI, MARCUCCI, NEROZZI, PINOTTI, GALLONE, FASANO, TOTARO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il Ministro dell'interno, ai fini della determinazione del programma per il completamento del Sistema digitale Radiomobile e standard Te.T.Ra. per le Forze di Polizia a copertura dell'intero territorio nazionale, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall'articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica di cui all'articolo 18 della medesima legge, predisporre un programma decennale straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Per l'attuazione del programma, l'Amministrazione può assumere impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

7-ter. Presso il Ministero dell'interno, è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 7-bis, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-Io-gistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'art. 6 della legge 10 aprile 1981, n. 121; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui comma 6-*bis*, lettera a), sono stipulati dal Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della commissione di cui al presente comma 7-*quater*. Ai maggiori oneri di cui ai commi 7-*bis* e 7-*ter* si provvede a valere sui maggiori risparmi di spesa di cui al comma 7-*quinquies*.

7-*quinquies*. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano una ulteriore riduzione proporzionale delle spese di cui all'articolo 7, comma 12, allegato 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

33.0.2

AGOSTINI, MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFA, LATORRE, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Anagrafe unica delle stazioni appaltanti)

1. È istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe Unica presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici istituita ai sensi dell'articolo 52-*bis* del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento della Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti».

33.0.13 (testo 2)

GHIGO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 113, comma 3, le parole: "settantacinque" sono sostituite dalle seguenti: "ottanta" e le parole: "venticinque" sono sostituite dalle seguenti: "venti";

dopo l'articolo 237, è inserito il seguente:

"CAPO IV-bis**OPERE IN ESERCIZIO****Art. 237-bis.**

(Opere in esercizio)

1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun beneplacito, ferma restando una quota massima del venti per cento che, alle condizioni previste dal successivo comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del venti per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero

importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.".

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'articolo 237-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.».

33.0.34 (testo 2)

RANUCCI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 119, è prorogato al 31 dicembre 2013.».

33.0.63 (testo 2)

PERDUCA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sostituire le parole «22 milioni» con le seguenti «12 milioni».

33.0.79

GERMONTANI, RUTELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

*(Consolidamento e razionalizzazione dei siti
e delle infrastrutture digitali del Paese)*

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale, con l'obiettivo di razionalizzare le risorse e favorire il consolidamento delle infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi dei principali soggetti pubblici titolari di banche dati, effettua il censimento dei Centri per l'Elaborazione delle Informazioni (CED) della pubblica amministrazione, come definiti al comma 2, ed elabora le linee guida, basate sulle principali metriche di efficienza internazionalmente riconosciute, finalizzate alla definizione di un piano triennale di razionalizzazione dei CED delle amministrazioni pubbliche che dovrà portare alla diffusione di standard comuni di interoperabilità, a crescenti livelli di efficienza, di sicurezza e di rapidità nell'erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.

2. Con il termine CED è da intendersi il sito che ospita un impianto informatico atto alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende apparati di calcolo, apparati di rete per la connessione e apparati di memorizzazione di massa.

3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento informazioni per la sicurezza (DIS).

4. Entro il 30 settembre 2013 l'Agenzia per l'Italia Digitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, dopo adeguata consultazione pubblica, i risultati del censimento effettuato e le linee guida per la razionalizzazione dell'infrastruttura digitale della PA. Entro i successivi 90 giorni il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta il Piano triennale di razionalizzazione dei CED

delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, aggiornato annualmente».

33.500

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi)

1. Al comma 3 dell'articolo 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione o della Provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle predette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate"».

Art. 34.**34.1000/17**

SAIA

All'emendamento 34.1000, dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati».

34.1000/67

SAIA

All'emendamento 34.1000, dopo il comma 99 inserire il seguente:

«99-bis. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati».

34.1000/72

GHIGO

All'emendamento 34.100, dopo il comma 100, aggiungere il seguente:

«100-bis. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati».

34.1000/55 (testo 2)

FLUTTERO

All'emendamento 34.1000, al comma 78, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«L'articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412 e successive modificazioni è inoltre così modificato:

1. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di scarico avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».

34.1000/73 (testo 2)

GHIGO, COSENTINO

All'emendamento 34.1000, aggiungere infine il seguente comma:

"100-bis. In considerazione delle particolari condizioni del mercato immobiliare e della difficoltà di accesso al credito, al fine di agevolare e semplificare le dismissioni immobiliari da parte degli enti previdenziali inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, sentita l'Agenzia del demanio e le parti sociali e sindacali interessate, fatto salvo gli equilibri finanziari degli enti coinvolti e fermo restando il rispetto delle procedure di alienazione indicate all'art. 43 bis, comma 12 del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27.02.2009 e fatti salvi i diritti maturati secondo quanto previsto dal comma 20 dell'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, detta disposizioni al fine della ripresa del processo di alienazione diretta ai conduttori degli immobili ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici nonché per favorire l'acquisto della proprietà o la locazione da parte dei conduttori dei beni immobili di proprietà degli enti previdenziali privatizzati, prevedendo modalità di vendita e di

locazione di detti immobili in modo da consentire, in presenza dei necessari requisiti, riduzioni del prezzo di vendita finale e canone di affitto sostenibili a favore delle famiglie, delle persone anziane e singole a basso reddito o con comprovata difficoltà finanziaria.".

34.1000/74 (testo 2)

GHIGO

All'emendamento 34.100, dopo il comma 100 inserire il seguente:

«100-bis. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e livelli continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica rispetto a quelle ad essa direttamente applicabili, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, 4-duodecies, con riferimento alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e con le modalità di selezione pubblica ivi previste, e 4-terdecies del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo.

Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. Si applica l'articolo 3, comma 3, secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122».

34.0.500 (già 37.0.25)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 34-bis.**

1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa.

2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 marzo 2013.».

34.0.17

ARMATO, MERCATALI, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, SANGALLI, TOMASELLI, PINOTTI, ANDRIA, LATORRE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

All'articolo 11, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissarsi nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del Sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità";

b) Dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgersi in stabilimenti balneari, i progetti sottoposti all'esame delle Commissioni di cui all'articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante Regolamento per l'esecuzione del TULPS, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'articolo 80 del TULPS, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto ministeriale 30 novembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del TULPS, le aree della concessione demaniale circostanti ai locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificata mente destinate allo stazionamento del

pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983"».

34.0.44

CARLONI, ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo le parole: "dello stesso codice", aggiungere le seguenti: ", gli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4".

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con quello dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al precedente comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile le informazioni di cui agli articolo 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni svolte dalle capitanerie di porto».

34.0.31 (testo 2)

GHIGO, BONFRISCO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«All'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al comma 3, dopo le parole "passivi dell'accisa" sono aggiunte le seguenti "e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta," e la parola "assolto" è sostituita dalla seguente "comunque corrisposto". »

34.0.51 (testo 2)

GHIGO, PARAVIA, IZZO, GARRAFFA, ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, nonché le normative regionali in materia.

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:

a) "servizi sostitutivi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

b) "servizi integrativi" dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

4. Ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei ministri,

a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:

a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi *standard* dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna Regione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;

d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:

a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003;

b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;

c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;

d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale».

34.0.72 (testo 2)

GRILLO, GALLO, BALDINI, Giancarlo SERAFINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale)

1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette leggi sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre gli oneri accessori di legge.

2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle leggi di cui al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli Istituti bancari mutuanti

sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti.».

34.0.100

I RELATORI

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente)

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la Società Stretto di Messina S.p.A. ed il Contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro 30 giorni dalla stipula alle competenti commissioni parlamentari.

2. Entro 60 giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la Società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere solo di intesa con le Regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.a. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato

dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla Società Stretto di Messina S.p.A. con il Contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La Società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le Regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.a.

8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la Società Stretto di Messina S.p.a. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo, sono preventivamente comunicati alle competenti commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti e dei mezzi di copertura finanziaria posti a carico del bilancio dello Stato.

Art. 34-ter.

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

2. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla lettera b), dopo le parole: "lacuale e fluviale" sono inserite le seguenti: "e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016".»

Art. 35.

35.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35. - *Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri*) – 1.
In attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q),

della Costituzione, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'Agenzia - ICE e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca, apposite conferenze di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge 7 agosto 1990, n. 241 anche ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e propone la sostituzione di procedimenti amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 2001, n. 241.

3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello Sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con ICE-Agenzia e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalità e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla Cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'articolo 18-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Le modalità e procedure concordate sono comunicate alla Conferenza Stato- Regioni, al fine di consentire di individuare le necessarie forme di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è attuata con il regolamento di cui all'articolo 2, commi 10 e 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

4. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-bis. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle Regioni in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a) dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operatività dello stesso sportello unico non vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.

6. Al comma 22 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: "struttura dell'Agenzia." sono sostituite dalle seguenti: "struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto."; al secondo periodo, le parole: "Formula proposte al consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Formula, d'intesa con il Presidente, proposte al consiglio di amministrazione"; le parole: ", dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo," sono sostituite dalle seguenti: ", dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo".»

Art. 36.

36.1

ZANETTA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni

o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria».

36.2

GHIGO, PICHETTO FRATIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria».

36.6

SANGALLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, TOMASELLI, LATORRE

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «del 31 dicembre 2012».

36.7

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «del 31 dicembre 2012».

36.8

GERMONTANI

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «del 31 dicembre 2012».

36.9

GHIGO

Al comma 1, sostituire le parole: «di entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «del 31 dicembre 2012».

36.14 (testo 2)

SCARPA BONAZZA BUORA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un Fondo di Mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il Fondo Patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 3. Il suddetto Fondo di Mutualità partecipa al Fondo Mutualistico Nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al precedente comma.».

36.27

GHIGO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto

deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82"».

36.28

GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

36.33

ALLEGRINI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;".

b) all'articolo 37, dopo il comma 15; è inserito il seguente:

"15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis).".

5-*ter*. All'articolo 51, secondo comma, secondo periodo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: "negli atti del notaro rogante" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "ovvero sia iscritto nel registro delle imprese"».

36.34

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportare le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 34, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 37;"

b) all'articolo 37, dopo il comma 15, è inserito il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e-bis).».

5-ter. All'articolo 51, secondo comma, secondo periodo della legge 16 febbraio 1913, n. 89, dopo le parole: «negli atti del notaro rogante» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «owero sia iscritto nel registro delle imprese».

36.38 (testo 2)

ALLEGRI, ANDRIA, TOMASELLI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.».

36.43

GHIGO

Al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli allegati alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono poi apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'Allegato II, dopo il punto 4), aggiungere i seguenti:

"4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale

superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

4-ter) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20";

b) All'Allegato III, alla lettera z), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere le parole: "non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";

c) all'allegato IV, al punto 7, lettera z), dopo le parole: "energia elettrica", aggiungere le seguenti: ", non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,";

d) al comma 8 dell'articolo 6, aggiungere infine la seguente frase: "Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale"».

36.44

GHIGO

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre del 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le Regioni e le Province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7-ter. Nelle more della attuazione del precedente comma 7-bis, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili».

36.45

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre del 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le Regioni e le Province autonome entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decretolegge non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

7-ter. Nelle more della attuazione del precedente comma 7-bis, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili».

36.46

ZANETTA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al comma 1, il sovraccanone è versato direttamente ai comuni"».

36.52

GHIGO

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive m.odificazioni».

36.53

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del Reg. (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

36.77

GHIGO

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 4, comma 45, primo capoverso, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: "può" è sostituita dalle seguenti: "è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a:"».

36.64

GERMONTANI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7 comma 1-bis del Decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169 sono soppresse le seguenti parole: ", purché i finanzia-

menti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari"».

36.72

ARMATO, LEDDI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7 comma 1-bis del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: ", purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari"».

36.75

GHIGO, COSTA

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All'articolo 7 comma 1-bis del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, sono soppresse le seguenti parole: ", purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari"».

36.67

SCARPA BONAZZA BUORA, SANCIU, PICCIONI, BOLDRINI, DI STEFANO, NESPOLI, SANTINI, ZANOLETTI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 2008, n. 205, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999, permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2011, n. 10».

36.0.22

FIORONI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari)

1. Al comma 1, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: "a pena di nullità" sono soppresse;
 - b) l'ultimo periodo è soppresso.».
-

36.70 (testo 2)

DELLA SETA, FERRANTE, GARRAFFA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 50 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale».

36.0.30

GHIGO, IZZO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

Al comma 7 dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sostituire le parole «dieci giorni» con le parole «trenta giorni lavorativi» nel primo e nel secondo periodo.»

36.23 (testo 4)

BONFRISCO, PAOLO FRANCO, ZANETTA, D'ALIA, GALIOTO, TANCREDI, MASSIMO GARAVAGLIA, PICHETTO FRATIN, GRILLO, GHIGO, LEGNINI, ARMATO, BUBBICO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, CDP provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale.

determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a).

determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a).

Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata.

I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 5 non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 1.

L'importo di cui al comma precedente può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013.

Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto

alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP.

A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP.

La facoltà di acquisto di cui al comma precedente viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali.

La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 4 e 8 è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 1, lettera a). Il diritto di voto e agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento.»

36.17 (testo 2)

IZZO

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"Le disposizioni dell'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applicano alle cambiali finanziarie nonché alle obbligazioni e titoli simili emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di

Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero, nel caso in cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli simili emessi a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179».

Art. 37.

37.4

SANNA, LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, CABRAS, SCANU, CHIURAZZI, INCOSTANTE, CARLONI, MONGIELLO, ANTEZZA, VINCENZO DE LUCA, PINOTTI, Marco FILIPPI

Al comma 1, sostituire lo parola: «può» con le seguenti: «nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono» e le parole: «ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni» con le seguenti: «nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata».

37.5

TOMASELLI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI

Al comma 1, sostituire le parole: «nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni» con le seguenti: «nelle Zone Urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009 e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296/2006 e s.m.i. da definirsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE)

n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni».

37.6

SANNA, CABRAS, SCANU, LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo "Convergenza" ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni».

37.13 (testo 2)

GHIGO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Rientrano tra le ZFU di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aree industriali ricadenti nelle Regioni di cui all'Obiettivo convergenza per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità.

1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013».

37.18

SANNA, CABRAS, SCANU

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma "Piano Sulcis". La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del "Piano Sulcis" dalla delibera del Co-

mitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 2 agosto 2012, così come integrate dal presente decreto».

37.0.72 (testo 2)

GHIGO, BATTAGLIA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

(Zone a burocrazia zero)

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate "zone a burocrazia zero", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico.

2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

3. Per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'articolo 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.».

SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3533**11.500/1**

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento 11.500, alla lettera a) , primo periodo, dopo la parola «adotta,» inserire il seguente periodo: «esclusivamente previo consenso delle famiglie degli studenti,».

11.500/2

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento 11.500, alla lettera b) sostituire le parole «dopo il comma 2» con le seguenti: «il comma 2 è sostituito dal seguente:

«All'articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) La parola "quinquennio" è sostituita con la parola "decennio";*
 - 2) le parole "cadenza quinquennale" sono sostituite dalle seguenti: "cadenza decennale"».*
-

11.500/3

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento 11.500, alla lettera c) dopo la parola «connessi» aggiungere le seguenti parole: «per i quali è fatto obbligo alle case editrici di predisporre software e contenuti digitali interattivi,».

11.500/4

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

All'emendamento 11.500, alla lettera e) dopo la lettera c) aggiungere le seguenti parole: «sostituire il comma 3-bis con il seguente:

"3-bis, La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali interattivi di cui al comma 3 "1-bis", con oneri a carico delle famiglie, nel rispetto dell'articolo 27, comma 1 della legge 448/1998 e dell'articolo 23, comma 5 del DL n. 95/2012, e ai"».

16.500/1

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera a).

16.500/2

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, sopprimere il punto 1 della lettera a).

16.500/3

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, alla lettera a), punto 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2014» con le seguenti: «15 gennaio 2015».

16.500/4

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, alla lettera a), punto 1, sostituire le parole: «15 dicembre 2014» con le seguenti: «31 dicembre 2014».

16.500/5

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, sopprimere il punto 2 della lettera a).

16.500/6

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, alla lettera a), punto 2) sostituire la parola: «quindicesimo» con la seguente: «trentesimo».

16.500/7

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, alla lettera a), punto 2) sostituire la parola: «quindicesimo» con la seguente: «settimo».

16.500/8

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, sopprimere la lettera b).

16.500/9

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.500, alla lettera b), dopo le parole: «è consultabile», inserire le seguenti: «in modalità riservata».

16.0.500/1

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

16.0.500/2

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al comma 1, capoverso 16-bis sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2014».

Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «1° gennaio 2014».

16.0.500/3

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-bis», sopprimere il comma 2.

16.0.500/4

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-bis», al comma 4, sostituire le parole: «30 giugno 2014» con le seguenti: «30 aprile 2014».

16.0.500/5

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-bis», sopprimere il comma 5.

16.0.500/6

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-bis», al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e motivate».

16.0.500/7

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-ter», sostituire le parole: «15 dicembre 2013», con le seguenti: «15 gennaio 2014».

16.0.500/8

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-quater», comma 1, sopprimere la lettera a).

16.0.500/9

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-quater», comma 1, sopprimere la lettera b).

16.0.500/10

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-quater», comma 1, sopprimere la lettera c)

16.0.500/11

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-quater», comma 1, sopprimere la lettera d).

16.0.500/12

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 16.0.500, al capoverso «Art. 16-quater», comma 1, lettera d) sopprimere il comma 2.

16.0.600/1

BUGNANO

All'emendamento 16.0.600, capoverso, al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere la lettera d).

17.500/1

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 17.500, premettere il seguente capoverso:

«Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 87, il comma 2 è sostituito con il seguente:

2. Il curatore, quando occorre, richiede al Giudice Delegato la nomina di uno stimatore"».

17.500/2

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 17.500 dopo il primo capoverso, inserire il seguente:

«Al comma 1, dopo la lettera i) inserire la seguente:

i-bis): all'articolo 107, comma 1, le parole da: "avvalendosi" fino a: "esperti" sono sostituite con le seguenti: "avvalendosi degli istituti autorizzati alle vendite all'incanto o, in caso di motivata necessità, di altri soggetti specializzati sulla base di stime effettuate"».

18.500/1

BUGNANO

All'emendamento 18.500, comma 2, sopprimere il punto 2.1.

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

18.500/2

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 18.500, al comma 4, capoverso 4.1, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «sessanta».

18.500/3

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 18.500, al comma 4, capoverso 4.1, sostituire la parola: «novanta» con la seguente: «trenta».

34.2000/1

GERMONTANI

All'emendamento 34.2000, al comma 1, dopo le parole: «3-bis», inserire le seguenti: «le ricariche di».

Successivamente sostituire la locazione «è» con «sono», la parola «assimilato» con «assimilate» e le parole «ed è soggetto» con le seguenti: «e sono soggette».

34.5000/1

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 1.

34.5000/2

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e all'indirizzo».

34.5000/3

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 2.

34.5000/4

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 2, sostituire la parola: «Roma» con la seguente: «Milano».

34.5000/5

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 2, sostituire la parola: «Roma» con la seguente: «Venezia».

34.5000/6

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 2, sostituire la parola: «Roma» con la seguente: «Torino».

34.5000/7

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 2, sostituire la parola: «Roma», con la seguente: «Bergamo».

34.5000/8

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 2, sostituire la parola: «Roma», con la seguente: «Genova».

34.5000/9

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 3.

34.5000/10

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «e territoriale e nella rimozione degli squilibri economici».

34.5000/11

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 4.

34.5000/12

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 5.

34.5000/13

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 6.

34.5000/14

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera a).

34.5000/15

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera b).

34.5000/16

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera c).

34.5000/17

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera d).

34.5000/18

BUGNANO

All'emendamento 34.5000, nell'Art. 34-bis ivi richiamato, comma 6, lettera d), sostituire le parole: «provvede alle», con le seguenti: «assume, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, le».

34.5000/19

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera e).

34.5000/20

BUGNANO

All'emendamento 34.5000, nell'Art. 34-bis ivi richiamato, comma 6, lettera e), sostituire le parole: «provvede alle», con le seguenti: «assume, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle singole amministrazioni pubbliche coinvolte, le».

34.5000/21

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera f).

34.5000/22

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera g).

34.5000/23

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera h).

34.5000/24

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 6, sopprimere la lettera i).

34.5000/25

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 7.

34.5000/26

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 7, sopprimere la lettera a).

34.5000/27

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 7 sopprimere la lettera b).

34.5000/28

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 7 sopprimere la lettera c).

34.5000/29

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 7 sopprimere la lettera d).

34.5000/30

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 7 sopprimere la lettera e).

34.5000/31

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 sopprimere il comma 8.

34.5000/32

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 sopprimere il comma 9.

34.5000/33

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 9 sopprimere la lettera a).

34.5000/34

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 9 sopprimere la lettera b).

34.5000/35

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 9 lettera b) sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

34.5000/36

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000 al comma 9 lettera b) sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «due».

34.5000/37

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 9 sopprimere la lettera c).

34.5000/38

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 10.

34.5000/39

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 10 dopo le parole: «le Ministro delegato» inserire le seguenti: «sentite le commissioni parlamentari competenti per materia».

34.5000/40

BUGNANO

All'emendamento 34.5000, nell'articolo 34-bis ivi richiamato, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

«10-bis. Non possono ricoprire incarichio negli organi dell'Agenzia i parlamentari nazionali ed europei e quelle cessati dal mandato, i consiglieri regionali in carica e quelli cessati dal mandato, nonché i soggetti che ricoprono o abbiano ricoperto la carica di Ministro, Sottosegretario di Stato o di Assessore regionale».

34.5000/41

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 11.

34.5000/42

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 11 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «cinquanta giorni».

34.5000/43

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 11 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

34.5000/44

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 11 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

34.5000/45

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 11 sopprimere le seguenti parole: «istituendo apposite strutture di controllo interno, e».

34.5000/46

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 12.

34.5000/47

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, al comma 12 sopprimere le seguenti parole: «per gli Affari Europei dal Presidente del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante».

34.5000/48

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, sopprimere comma 13.

34.5000/49

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, sopprimere comma 14.

34.5000/50

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, sopprimere comma 15.

34.5000/51

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, sopprimere comma 16.

34.5000/52

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, sopprimere comma 17.

34.5000/53

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, sopprimere comma 18.

34.5000/54

BUGNANO

All'emendamento 34.5000, nell'Art. 34-bis ivi richiamato, al comma 18, primo periodo, dopo le parole: «e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, », inserire le seguenti: «, previa consultazione con le organizzazioni sindacali.»

34.5000/55

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.500, al comma 18 sostituire la cifra: «200» con la seguente «100».

34.5000/56

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «90».

34.5000/57

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «80».

34.5000/58

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «70».

34.5000/59

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «60».

34.5000/60

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «50».

34.5000/61

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «40».

34.5000/62

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «30».

34.5000/63

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 18, sostituire la cifra: «200», con la seguente: «20».

34.5000/64

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 19.

34.5000/65

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 19, sostituire la cifra: «50», con la seguente: «30».

34.5000/66

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 19, sostituire la cifra: «50», con la seguente: «20».

34.5000/67

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 19, sostituire la cifra: «50», con la seguente: «10».

34.5000/68

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 20.

34.5000/69

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 21.

34.5000/70

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 22.

34.5000/71

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, al comma 22, sostituire la parola: «sessanta» con la seguente: «quarantacinque».

34.5000/72

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 23.

34.5000/73

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

All'emendamento 34.5000, sopprimere il comma 24.
